

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto

Articolo 1

E' costituita una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di:

"VEGA - Parco scientifico - Tecnologico di Venezia Scarl.

Articolo 2

La Società ha sede legale - Venezia.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e sopprimere Uffici e sedi operative in altre località. Il domicilio dei soci consorziati per ogni rapporto con la Società, si intende quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (due-milanovanove). Può essere sciolta anticipatamente o prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

La Società consortile ha per oggetto le attività dirette allo sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi, anche con iniziative collocate nel territorio.

A tale scopo la Società consortile si propone, direttamente o attraverso i Soci:

- la realizzazione di strutture di servizi e laboratori per l'innovazione tecnologica, per l'effettuazione di prove e di ricerche, per lo sviluppo di nuova imprenditoria;
- la realizzazione di strutture di servizi informativi, di comunicazione e di altri servizi connessi;
- la predisposizione di spazi attrezzati a favore dei soci consorziati per le attività di ricerca, di servizio e di assistenza a nuove imprese;
- lo studio e l'attuazione di iniziative promozionali per sviluppare attività innovative nelle strutture realizzate nel territorio;
- il coordinamento delle attività dei soci consorziati nell'ambito delle strutture realizzate;
- lo svolgimento delle attività di innovazione e trasferimento tecnologico, attraverso il coordinamento e la promozione di attività scientifiche e tecnologiche a favore delle attività produttive.

La Società consortile può stabilire rapporti di collegamento e/o di partecipazione con altri consorzi, società od organismi aventi per oggetto il raggiungimento dello scopo di cui sopra.

A tal fine potranno essere stipulati accordi di collaborazione generalizzati o validi per singoli temi.

La Società, inoltre, potrà fornire prestazioni di servizi ai soci, sulla base di apposite convenzioni, secondo quanto di-

sposto dal successivo art. 12.

La Società potrà altresì fornire prestazioni di servizi occasionali a terzi.

La Società consortile può compiere inoltre tutti gli atti indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale, in forma diretta e indiretta, con operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e, sempre in via non prevalente, finanziarie ad eccezione della raccolta del pubblico risparmio.

Articolo 5

Possono far parte della Società consortile imprese, enti creditizi, Enti Pubblici anche territoriali, Università, Camere di commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura, CNR e consimili enti di ricerca, ENEA, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nel settore della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria fra imprenditori.

TITOLO II

Capitale sociale, patrimonio

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 12.411.876,00 (dodicimilioni quattrocento undicimila ottocento settantasei virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di Legge. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei soci.

Articolo 7

Le quote sociali sono nominative e attribuiscono ai titolari uguali diritti.

Le quote sono cedibili nei modi e termini di seguito indicati. Qualora un socio intenda cedere, in tutto o in parte, la propria quota, tutti gli altri soci hanno diritto di prelazione pro-quota per l'acquisto, al prezzo stabilito dal venditore.

L'offerta di vendita sarà effettuata a mezzo di lettera raccomandata inviata a tutti i soci con avviso di ricevimento nella quale devono indicarsi il prezzo e le modalità di pagamento.

La prelazione dovrà esercitarsi entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta di vendita mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire al socio cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

In tale lettera il socio interessato dovrà manifestare anche la sua intenzione ad esercitare eventuale prelazione sulle quote che dovessero rimanere inoperte.

Qualora uno o più soci non esercitassero il diritto di prelazione, i soci interessati potranno acquistare le quote su cui non è stato esercitato tale diritto, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. Il corrispettivo della cessione, salvo diverso accordo scritto fra le parti, dovrà essere versato secondo le modalità e i termini descritti nell'offerta di vendita.

Qualora invece nessun socio fosse interessato all'acquisto, il socio cedente potrà trasferire le proprie quote a terzi di sua

scelta ad un prezzo comunque non inferiore a quello offerto ai soci.

La procedura di cui sopra non si applica in caso di trasferimenti intragruppo.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione dello stesso nel Libro dei soci.

Articolo 8

Il versamento dei conferimenti corrispondenti alle quote sottoscrritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 2466 C.C., il socio in mora sarà tenuto a corrispondere alla società un interesse di mora in misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 9

Salvo quanto previsto all'art. 7, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere ammessi altri partecipanti, pubblici o privati.

L'ammissione alla Società consortile è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente atto costitutivo, delle disposizioni già adottate dagli organi della società consortile e di accettare queste nella loro integrità. L'ammissione alla Società consortile si perfeziona con il versamento delle quote di capitale sociale e la conseguente iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 10

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società consortile trae i mezzi per il conseguimento dei suoi scopi da: a) contributi dei soci in relazione ai beni o servizi dagli stessi utilizzati; b) proventi relativi a contratti di terzi c) contributi forniti a qualsiasi titolo da enti pubblici o assimilati; d) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

TITOLO III

Esercizio e Bilancio

Articolo 11

L'attività della Società consortile si svolge sulla base di programmi di attività annuali e triennali che devono essere approvati dall'assemblea così come il budget annuale.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige nei modi e termini di Legge e di atto costitutivo il Bilancio annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre ai soci.

Articolo 12

I costi dei servizi prestati a favore dei soci saranno addebitati ai soci che dei servizi stessi abbiano usufruito.

L'effettuazione di tali servizi sarà eseguita sulla base di

apposite convenzioni che prevedano le modalità dei rimborsi da parte dei soci beneficiari e la prestazione di garanzie, qualora sia così determinato dal consiglio di amministrazione. L'eventuale recesso dei soci beneficiari dei servizi non fa venir meno gli obblighi assunti in relazione a tali servizi.

Articolo 13

Gli utili netti di bilancio, dopo che sia stata prelevata la quota da destinare alla riserva legale in conformità all'art. 2430 C.C. saranno reimpiegati nell'attività consortile e destinati al rafforzamento dei mezzi patrimoniali.

Articolo 14

In caso di scioglimento della Società consortile l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il residuo fondo che risultasse, disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO IV

Organi sociali

Articolo 15

Sono organi della Società consortile: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

Articolo 16

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e le delibere conseguenti nonché l'approvazione del budget annuale, dei piani annuali e triennali;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) le modificazioni dello atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 17

L'intervento in Assemblea è regolato dalla legge.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Le Università sono rappresentate dal Rettore o da un suo delegato.

Articolo 18

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il termine suddetto potrà essere spostato a non oltre 180 giorni.

Articolo 19

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, va effettuata mediante avviso recante l'ordine del giorno, da affiggersi, in modo visibile, nei locali della sede sociale e spedirsi a tutti i soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso va spedito al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio alla società. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione assembleare s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 20

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale presente.

Nei casi previsti dal precedente articolo 16 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla

persona nominata dall'assemblea.

Per la redazione del verbale, quando non debba essere effettuata dal Notaio, il Presidente è assistito da un segretario da lui prescelto, anche non socio; il Presidente può altresì scegliere due scrutatori tra i soci e loro rappresentanti.

Il Presidente controlla la regolarità delle singole deleghe e il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Articolo 22

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri, compreso il Presidente. A ciascuna delle università di cui all'art.5 è conferita, ai sensi dell'art. 2450 C.C., la facoltà di indicare un consigliere.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

In tal caso l'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purché in numero non inferiore a 7.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio.

Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà, in tale evenienza, convocare immediatamente l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

La nomina del direttore generale, dei dirigenti e di collaboratori investiti di particolari incarichi spetta al consiglio di amministrazione che ne determina i poteri.

Articolo 23

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente che è anche il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art.21, e un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Le delibere sono documentate dai verbali delle adunanze sottoscritte dal presidente e dal segretario designato dal consiglio medesimo.

Le riunioni si possono svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo della convocazione della riunione in cui si trova il presidente e il segretario della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 C.C. può delegare proprie attribuzioni al Presidente e ad uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega e il compenso spettante loro.

Per assicurare una più larga partecipazione all'attività della società favorendo tuttavia la funzionalità ed efficacia dell'azione, il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri consiglieri. Ne fanno parte di diritto il presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore delegato.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al comitato esecutivo, che riferirà al Consiglio di Amministrazione delle proprie attività.

Al comitato esecutivo vengono inoltre attribuiti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal codice civile e dallo statuto, per deliberare, in caso di urgenza, in ordine ad oggetti già proposti all'esame del Consiglio di Amministrazione in una riunione regolarmente convocata ma non in grado di deliberare per mancanza di numero legale.

Nella convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere menzionata l'urgenza di tali argomenti.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione può nominare ed avvalersi della collaborazione di un Comitato Tecnico Scientifico, di cui determina i compensi.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 4 studiosi ed esperti nelle discipline relative alle finalità della società, nominati su designazione delle Università socie.

Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica quanto il Con-

siglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione affida al Comitato Tecnico Scientifico i seguenti compiti:

- a) elaborare proposte ed esprimere pareri su specifici progetti d'intervento, anche provenienti dall'esterno;
- b) formulare valutazioni sulla qualità delle iniziative da intraprendere;
- c) valutare l'attività di eventuali gruppi di lavoro, anche esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione per la verifica tecnica di progetti specifici.

Per il funzionamento del Comitato valgono le stesse norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito nell'art. 2475 comma 5 c.c., non può attribuire deleghe con riguardo alle seguenti materie:

- approvazione dei piani annuali pluriennali economici e finanziari e del budget annuale che devono essere sottoposti all'assemblea e singoli progetti di investimento per un importo superiore a Euro 500.000 qualora non contemplati nel budget approvato;
- acquisizione o dismissioni di beni immobili; costituzione, modifica o estinzione di diritti reali sugli stessi;
- stipulazione, modificazione, o estinzione di contratti fra la società consortile ed uno o più dei soci aventi valore oltre euro 50.000,00;
- stipulazione, modificazione e risoluzione di contratti che vincolino la società per un periodo superiore ai tre anni e/o per un importo superiore a Euro 500.000 con eccezione dei contratti di locazione attiva e contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi alle imprese operanti all'interno del Parco Scientifico;
- assunzione di mutui, aperture di credito ed emissione di obbligazioni per un importo superiore di Euro 500.000.

Articolo 28

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale. In caso di nomina di un comitato esecutivo, un comitato tecnico o di consiglieri delegati, il compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della loro nomina.

Articolo 29

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società consortile.

La firma sociale spetta al presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente.

La firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Nell'ambito della delega ricevuta, la firma spetta altresì all'Amministra-

tore Delegato.

Con apposita deliberazione del consiglio, la firma singola o congiunta può essere conferita, per determinati atti o categorie di atti a singoli membri del consiglio o ad altri soggetti.

Articolo 30

La Società nomina il Collegio Sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea; i sindaci devono essere scelti tra i revisori contabili.

L'Assemblea determina il compenso dei sindaci all'atto della nomina, ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci sono nominati ed operano nel rispetto delle disposizioni di legge. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione o ad un revisore contabile secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria.

Si applicano le disposizioni di legge previste.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 31

Salvi i casi di ineleggibilità e decadenza stabiliti dalla legge, non possono coprire cariche nella società consortile coloro che:

- hanno contratti di interesse o liti pendenti con la medesima;
- hanno rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il terzo grado con dipendenti o prestatori d'opera retribuiti stabilmente a qualsiasi titolo della società.

Articolo 32

E' escluso di diritto dalla Società consortile il socio che sia dichiarato fallito, che sia ammesso a procedure concorsuali o che sia sottoposto a qualsiasi altra causa di scioglimento o liquidazione.

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente nei confronti della Società consortile
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente atto costitutivo e delle deliberazioni della società consortile.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società consortile.

Articolo 33

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni del codice civile e di ogni altra leg-

ge in materia.

Venezia 4 Luglio 2011

F.to Luigi ROSSI LUCIANI

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)